

VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Codice Etico

Versione numero	V 03.00
Data di approvazione	1 marzo 2019
Responsabile approvazione	Il Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A.

PREMESSA	2
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE AL CODICE ETICO	3
1.1. MISSION	3
1.2. IL RAPPORTO TRA CODICE ETICO E MODELLO	3
1.3. DESTINATARI.....	3
1.4. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO.....	4
CAPITOLO 2 - PRINCIPI ETICI RILEVANTI PER ZUCCHI	5
2.1. RISPETTO DELLE NORME.....	5
2.2. NON DISCRIMINAZIONE.....	5
2.3. DIVIETO DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI.....	5
2.4. RISPETTO DI LIBERA ASSOCIAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA.....	6
2.5. COLLABORAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.....	6
2.6. CORRETTEZZA, TRASPARENZA E LEALTÀ.....	7
2.7. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO.....	7
2.8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	7
2.9. CONFLITTI DI INTERESSE.....	8
2.10. CORRETTEZZA E TRASPARENZA CONTABILE.....	8
2.11. ANTIRICICLAGGIO.....	9
2.12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	9
2.13. CONCORRENZA.....	9
2.14. COMUNICAZIONE AZIENDALE.....	10
2.15. SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	10
2.16. TUTELA DELL'AMBIENTE.....	10
CAPITOLO 3 - PRINCIPI DI CONDOTTA.....	11
3.1. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I DIPENDENTI.....	11
3.1.1. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	11
3.1.2. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O UTILIZZO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.....	12
3.1.3. TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i>	12
3.1.4. BENI AZIENDALI E STRUMENTI INFORMATICI.....	12
3.1.5. DILIGENZA E BUONA FEDE.....	13
3.1.6. RAPPORTO DI LAVORO.....	13
3.2. PRINCIPI DI CONDOTTA CON COLLABORATORI E CONSULENTI.....	13
3.2.1. INSTAURAZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTI.....	13
3.2.2. CONDOTTA NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	14
3.3. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I CLIENTI.....	14
3.3.1. RAPPORTI CONTRATTUALI CON I CLIENTI.....	14
3.4. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I FORNITORI.....	14
3.4.1. SCELTA DEL FORNITORE.....	15
3.4.2. INTEGRITÀ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI.....	15
3.4.3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	15
3.5. PRINCIPI DI CONDOTTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	16
3.6. PRINCIPI DI CONDOTTA CON PARTITI POLITICI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI.....	16
3.7. PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI <i>STAKEHOLDERS</i>	17
3.7.1. COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO.....	17
CAPITOLO 4 - SANZIONI	18
DISPOSIZIONI FINALI.....	19

PREMESSA

Vincenzo Zucchi S.p.A. (di seguito anche “Zucchi” o la “Società”) considera l’etica quale presupposto essenziale per il raggiungimento del proprio oggetto sociale operando, dunque, secondo i principi dell’onestà, dell’integrità, della trasparenza e del senso di responsabilità.

Il presente documento, denominato Codice Etico (di seguito anche il “Codice”), fornisce i valori, i principi e le regole generali ai quali la Società si attiene nel normale svolgimento delle attività nonché nei rapporti che vengono intrattenuti con i terzi coinvolti nell’attività d’impresa, a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma.

Le regole richiamate nel Codice devono essere osservate da tutti i soggetti identificati quali destinatari dello stesso, che sono altresì tenuti al rispetto delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dal codice civile agli artt. 2104 e 2105 (*Diligenza del prestatore di lavoro*) onde garantire il corretto svolgimento dell’attività sociale e di tutelare l’affidabilità e la reputazione della Società.

Il Codice ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti anche i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

La verifica sull’attuazione e sull’applicazione del Codice Etico è competenza dell’Organismo di Vigilanza (OdV), che potrà farsi promotore di proposte di integrazione o di modifica dei contenuti del presente documento.

L’OdV, nell’adempimento delle proprie funzioni, è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società, ha facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati. Allo scopo di garantire l’effettività delle proprie attribuzioni, nel rispetto della *privacy* e dei diritti individuali, vengono predisposti canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti possano riferire liberamente, anche in forma anonima, all’Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico è stato approvato e adottato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE AL CODICE ETICO

SOMMARIO: 1.1. MISSION; 1.2. IL RAPPORTO TRA CODICE ETICO E MODELLO; 1.3. DESTINATARI; 1.4. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO.

1.1. MISSION

La Società si occupa della produzione e della distribuzione di prodotti tessili per la casa.

I punti di forza di Zucchi sono costituiti dalla continua ricerca di innovazione e dall'impegno profuso nel mantenimento di elevati standard qualitativi, riconoscendo un ruolo irrinunciabile alla soddisfazione dei propri clienti ed alla formazione ed al coinvolgimento di tutto il personale.

1.2. IL RAPPORTO TRA CODICE ETICO E MODELLO

Il Codice Etico adottato da Zucchi costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello") adottato dalla Società in ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2001 e contiene, come accennato, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui debbono conformarsi tutti i destinatari.

In particolare, il principio di integrità che permea il Codice Etico non assume valenza esclusivamente morale, ma assume importanza fondamentale anche per garantire la stessa continuità d'azione della Società in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Il combinato disposto di questi due strumenti di normazione interna consente alla Società di vedere tutelato il proprio prestigio e la propria credibilità, poiché regolano il suo agire nel pieno rispetto delle leggi italiane vigenti, delle leggi internazionali e dei Paesi nei quali opera, nonché la conformità del proprio operato ai principi di concorrenza leale, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti terzi che entrano in contatto con la medesima.

1.3. DESTINATARI

I principi, le regole di condotta e di comportamento enunciati dal presente Codice Etico sono vincolanti per i soggetti definiti qui di seguito, collettivamente, "Destinatari":

- Amministratori e componenti degli Organi Sociali della Società, nonché qualsiasi soggetto in posizione apicale che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione;
- Personale Dipendente della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro

parasubordinato quali, ad esempio, i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori somministrati;

➤ Soggetti terzi che, a vario titolo, collaborano o agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di mandato o di altro rapporto contrattuale quali, ad esempio, consulenti esterni, fornitori, clienti, agenti o partner commerciali.

I Destinatari delle norme del Codice Etico sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

1.4. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

Zucchi si impegna a garantire una capillare diffusione interna ed esterna del Codice Etico, informandone adeguatamente sul contenuto tutti i Destinatari e fornendo loro il necessario supporto nell'interpretazione e nella corretta applicazione delle prescrizioni in esso contenute.

Del Codice Etico è data ampia diffusione interna mediante:

- la distribuzione a tutti i Destinatari;
- affissione in un luogo della sede aziendale accessibile a tutti;
- l'ideazione di sistemi di verifica, di prevenzione e controllo circa l'effettiva osservanza del Codice Etico, volti a garantire, qualora fosse ritenuto necessario, l'applicazione di azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza, su cui incombe il controllo circa l'efficace ed effettiva attuazione del Modello e del Codice Etico, in collaborazione con la Direzione Aziendale, predispone ed effettua iniziative di formazione sui principi espressi nel Codice.

Con particolare riferimento, invece ai Soggetti Terzi e, comunque, a qualunque altro interlocutore, Zucchi provvede a:

- informare tali soggetti circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, mediante consegna di una copia dello stesso;
- divulgare il Codice mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale;
- esigere da tutti i Soggetti Terzi il rispetto del Codice Etico;
- inserire nei contratti con i Soggetti Terzi delle clausole con le quali questi ultimi si impegnano a rispettare i principi espressi nel Codice e vengono disciplinate le sanzioni di natura contrattuale da applicare in caso di violazione del predetto impegno e, con riferimento a rapporti contrattuali già in essere, richiedere ai Soggetti Terzi di sottoscrivere le predette clausole che, quali modifiche ai contratti, andranno allegate a questi ultimi;
- adottare, se contrattualmente prevista, la risoluzione contrattuale *ipso iure* laddove i Soggetti Terzi, nello svolgimento delle proprie attività, non si siano conformati alle norme etiche contenute nel presente documento.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice potranno essere tempestivamente discussi con l'OdV.

CAPITOLO 2

PRINCIPI ETICI RILEVANTI PER ZUCCHI

SOMMARIO: 2.1. RISPETTO DELLE NORME; 2.2. NON DISCRIMINAZIONE; 2.3. DIVIETO DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI; 2.4. RISPETTO DI LIBERA ASSOCIAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA; 2.5. COLLABORAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE; 2.6. CORRETTEZZA, TRASPARENZA E LEALTÀ; 2.7. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO; 2.8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE; 2.9. CONFLITTI DI INTERESSE; 2.10. CORRETTEZZA E TRASPARENZA CONTABILE; 2.11. ANTIRICICLAGGIO; 2.12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI; 2.13. CONCORRENZA; 2.14. COMUNICAZIONE AZIENDALE; 2.15. SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO; 2.16. TUTELA DELL'AMBIENTE.

Di seguito sono definiti i principi etici di riferimento per tutti i Destinatari del presente Codice Etico. Giova ribadire che in nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di Zucchi giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

2.1. RISPETTO DELLE NORME

Nell'ambito della propria attività professionale, i Destinatari che operano in nome e per conto di Zucchi sono tenuti a rispettare le leggi vigenti e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme, anche qualora fosse perseguita nell'apparente interesse della medesima.

2.2. NON DISCRIMINAZIONE

Nei rapporti con i propri collaboratori ed i soggetti terzi, Zucchi non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose dei suoi interlocutori. Per tale ragione, i processi valutativi vengono svolti impiegando criteri oggettivi comunemente condivisi.

2.3. DIVIETO DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI

Zucchi rinnega lo sfruttamento del lavoratore, specialmente se minore di età, e ogni sorta di condotta o attività che possa essere considerata strumentale alla riduzione in schiavitù o in servitù.

La Società vieta fermamente di perpetrare ogni sorta di punizione corporale, molestia psicologica o abuso sui propri dipendenti, collaboratori o partner.

2.4. RISPETTO DI LIBERA ASSOCIAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA

Zucchi garantisce che i propri dipendenti, senza distinzione, possano esercitare il diritto di associazione, appartenenza sindacale e contrattazione collettiva senza timore di ritorsione. Nessun compenso o pagamento può essere offerto ai dipendenti al fine di ostacolare l'esercizio di tale diritto.

I rappresentanti dei lavoratori devono essere protetti da qualsiasi tipo di discriminazione ed essere liberi di svolgere le loro funzioni di rappresentanza sul posto di lavoro.

Nel caso di violazione dei diritti alla libertà di associazione e contrattazione collettiva, la Società incoraggia i propri dipendenti possono ad utilizzare i canali dedicati al fine di ottenere la rimozione degli ostacoli all'esercizio di tali diritti.

2.5. COLLABORAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

La professionalità e il contributo individuale di ciascuno ricoprono da sempre un ruolo centrale del progetto imprenditoriale di Zucchi, che punta a riconoscere il lavoro di ognuno come elemento fondante per la crescita dell'impresa.

Lo sviluppo di sinergie tra i diversi individui che partecipano all'attività aziendale è un principio imprescindibile per il raggiungimento dello scopo sociale di Zucchi, pertanto viene riconosciuta l'importanza della collaborazione tra dirigenti, dipendenti, collaboratori e chiunque contribuisca concretamente all'attività d'impresa.

Zucchi garantisce che l'assegnazione dei compiti ai dipendenti sia effettuata tenendo conto delle caratteristiche personali, delle competenze e del profilo lavorativo di ciascuno.

Nella gestione dei rapporti gerarchici, l'autorità viene esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso.

La remunerazione dei propri dipendenti viene graduata in base alla professionalità, il ruolo, il livello di esperienza maturato ed i risultati conseguiti da ciascuno; la definizione e l'aggiornamento della retribuzione viene effettuata in osservanza dei principi etici e delle norme di legge, in applicazione di metodologie trasparenti ed eque.

Il valore delle risorse umane è tutelato e promosso, allo scopo di migliorare e accrescere sia l'esperienza che il patrimonio di competenze possedute da ciascuno. Per tale ragione, la Società non collabora con soggetti che violano la dignità individuale o i principi fondamentali che sono alla base del rispetto dell'essere umano.

Il concreto raggiungimento degli obiettivi aziendali e il rispetto dei valori enunciati sono garantiti dall'impegno con cui ciascuno svolge le attività assegnate, nella consapevolezza che l'attività sociale è al servizio della collettività.

2.6. CORRETTEZZA, TRASPARENZA E LEALTÀ

I rapporti che Zucchi intrattiene con tutti i propri interlocutori, sia interni che esterni, sono improntati a criteri di correttezza, trasparenza e lealtà. Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria a tali principi.

In particolare, i rapporti con i fornitori sono improntati al senso di responsabilità e onestà.

È altresì vietato avanzare pretese nei confronti della clientela se non qualora siano ritenute sostenibili e legittime.

Zucchi persegue la propria attività aziendale assicurando adeguata trasparenza nei processi decisionali e nelle scelte dalla medesima effettuate.

2.7. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO

Zucchi si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

2.8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Zucchi, nella conduzione della propria attività, si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione.

In particolare, non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società. È invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

I pranzi o le cene di lavoro o altre forme di ospitalità devono essere di valore e frequenza ragionevoli, e non devono mai essere condizionati o costituire una ricompensa per l'ottenimento di una situazione di vantaggio per la Società.

Le donazioni liberali di denaro devono essere legate esclusivamente a finalità di alto valore sociale o di ricerca scientifica.

2.9. CONFLITTI DI INTERESSE

Zucchi si impegna a mettere in atto misure idonee ad evitare di porre in essere transazioni nell'ambito delle quali taluno di trovi in una situazione di conflitto di interessi.

Si ritiene integrata una situazione di conflitto d'interessi nel caso in cui:

- un collaboratore, con la propria condotta, persegue interessi diversi da quello della Società;
- i rappresentanti dei Soggetti Terzi (eventualmente riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private) agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

I dipendenti ed i collaboratori di Zucchi, comunque denominati, devono astenersi dal porre in essere attività che si pongano in una situazione di conflitto con interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa: prima di accettare qualsiasi incarico (di consulenza, direzione, amministrazione o altro), o nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ciascun dipendente o collaboratore deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al proprio Responsabile.

Inoltre, è fermamente vietato a chiunque avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della Società.

2.10. CORRETTEZZA E TRASPARENZA CONTABILE

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Le informazioni che confluiscono nella contabilità devono sottostare ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza.

La predisposizione del bilancio e di qualsiasi scrittura contabile deve essere redatta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, conformemente ai principi contabili in modo da rappresentare in modo affidabile, chiaro e preciso i dati contabili.

Ogni operazione deve essere supportata da un congruo supporto documentale, con l'obiettivo di rendere in qualsiasi momento possibile ed agevole lo svolgimento di eventuali controlli concernenti le caratteristiche e le ragioni delle operazioni. I documenti a supporto devono consentire l'identificazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e/o verificato l'operazione stessa.

Il personale venuto a conoscenza di eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture o registrazioni contabili deve tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza e, nel caso in cui le circostanze lo consentano e lo rendano opportuno, il proprio Responsabile.

Il personale, anche esterno a Zucchi, addetto all'elaborazione delle stime necessarie ai fini della predisposizione del bilancio, deve operare con criteri prudenziali, supportati da adeguate e consone conoscenze delle tecniche contabili e, in ogni caso, con la diligenza richiesta dagli esperti del settore.

Non deve essere attuato alcun comportamento atto a impedire o rallentare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o a qualunque altro soggetto che ne abbia titolo.

2.11. ANTIRICICLAGGIO

Zucchi non deve in alcun modo, e in nessuna circostanza, essere implicato in vicende legate al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Per questa ragione, la Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in tema di antiriciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti, fornitori e consulenti, i dipendenti di Zucchi sono tenuti a svolgere tutte le verifiche necessarie per attestare l'onorabilità della controparte.

Inoltre, tutte le transazioni finanziarie devono essere correttamente gestite e attentamente controllate al fine di mitigare il rischio di impiegare risorse derivanti da attività illecite.

2.12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Zucchi tutela la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività d'impresa, nel rispetto delle leggi applicabili.

Tutte le informazioni relative alla Società che non siano di pubblico dominio, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro/relazione con Zucchi, devono considerarsi "riservate" e possono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività in relazione alla quale sono state divulgate. I Destinatari dovranno porre ogni ragionevole cura per evitare l'indebita diffusione di tali informazioni, salvo eventuali obblighi di legge.

Le informazioni riservate non possono in alcun modo essere utilizzate né divulgate a terzi per scopi diversi da quelli connessi all'attività aziendale: i Destinatari del presente Codice non dovranno utilizzare, né tantomeno consentire, l'utilizzo d'informazioni che non siano di pubblico dominio riguardante l'attività svolta al fine di promuovere, o favorire, interessi propri o di terzi.

2.13. CONCORRENZA

Zucchi si impegna a:

- rispettare la concorrenza, ispirandosi a principi di lealtà, legalità e correttezza;
- competere con gli operatori del mercato astenendosi da ogni forma di comportamento collusivo, che potrebbe generare una violazione del principio di concorrenza leale.

2.14. COMUNICAZIONE AZIENDALE

Le informazioni comunicate, sia all'interno che all'esterno di Zucchi, sono improntate a criteri di precisione, veridicità e caratterizzate dal rispetto del diritto d'informazione. In alcun modo devono essere fornite informazioni o notizie che possano indurre qualsiasi soggetto in inganno o possano provocare danni di qualsiasi natura.

L'attività di comunicazione, in ogni sua forma deve:

- essere improntata al rispetto delle leggi, regole e pratiche di buona condotta professionale;
- essere realizzata in modo chiaro, completo e trasparente;
- salvaguardare i segreti industriali;
- garantire trasparenza della fonte.

2.15. SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona rappresenta un valore etico di riferimento per Zucchi.

La Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Inoltre, s'impegna a consolidare e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale. I dipendenti sono altresì invitati a collaborare attivamente per il miglioramento della salute nei luoghi di lavoro attraverso proposte e suggerimenti.

La scelta dei responsabili che si occupano di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro deve essere svolta secondo criteri di professionalità ed esperienza, individuando soggetti interni ed esterni alla Società che operino secondo i più elevati standard di qualità di servizio.

2.16. TUTELA DELL'AMBIENTE

Zucchi, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi di tutela dell'ambiente definiti dal legislatore, improntando la propria azione a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nella consapevolezza che la collettività nutre un forte interesse a che l'attività svolta dalla medesima riconosca valore decisivo alla protezione ambientale.

Con riferimento alla propria specifica operatività, la Società si adopera affinché il proprio intervento sia conforme ai principi di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti, nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie.

CAPITOLO 3

PRINCIPI DI CONDOTTA

SOMMARIO: 3.1. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I DIPENDENTI; 3.1.1. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE; 3.1.2. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O UTILIZZO DI SOSTANZE STUPEFACENTI; 3.1.3. TUTELA DELLA PRIVACY; 3.1.4. BENI AZIENDALI E STRUMENTI INFORMATICI; 3.1.5. DILIGENZA E BUONA FEDE; 3.1.6. RAPPORTO DI LAVORO; 3.2. PRINCIPI DI CONDOTTA CON COLLABORATORI E CONSULENTI; 3.2.1. INSTAURAZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO; 3.2.2. CONDOTTA NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE; 3.3. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I CLIENTI; 3.3.1. RAPPORTI CONTRATTUALI CON I CLIENTI; 3.4. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I FORNITORI; 3.4.1. SCELTA DEL FORNITORE; 3.4.2. INTEGRITÀ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI; 3.4.3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 3.5. PRINCIPI DI CONDOTTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 3.6. PRINCIPI DI CONDOTTA CON PARTITI POLITICI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI; 3.7. PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI *STAKEHOLDERS*; 3.7.1. COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO.

3.1. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I DIPENDENTI

Zucchi ritiene fondamentale il valore del rispetto della persona e del suo sviluppo professionale, consapevole che l'insieme delle capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni individuo rappresenti un vantaggio competitivo e, quindi, una vera e propria risorsa strategica per la Società stessa.

3.1.1. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale deve essere subordinata alla corrispondenza tra profili dei candidati e profili attesi, in linea con le esigenze della Società.

Ricerca e selezione del personale devono essere svolte solo in base ai criteri di:

- oggettività
- equità
- trasparenza

garantendo pari opportunità ed escludendo qualsivoglia forma di favoritismo. Le informazioni richieste da Zucchi sono quelle ritenute necessarie e sufficienti per la verifica degli aspetti ricercati nel profilo professionale/psicoattitudinale, sempre guidati dal rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

È proibita qualsiasi tipologia di molestia (psicologica, fisica, sessuale) nei confronti di ogni figura interna e/o esterna.

La persona che ritiene di essere stata oggetto di molestie o, comunque, di essere stata discriminata per qualsiasi motivo, può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza.

È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti di chiunque rifiuti, lamenti o segnali l'accadimento di tali fatti incresciosi.

3.1.2. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O UTILIZZO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Zucchi sostiene la volontà di preservare un ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Alla luce di tale considerazione, verrà sanzionato colui che, durante l'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- presta servizio sotto effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consuma, oppure cede a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti.

3.1.3. TUTELA DELLA *PRIVACY*

Zucchi impronta i rapporti con i propri dipendenti al massimo rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, con il quale è stato introdotto il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.

Chiunque entri in contatto con la Società è tenuto a conoscere ed attuare quanto previsto dalla politica in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È obbligo di ciascuno assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Inoltre, ogni dipendente viene informato:

- della natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte della Società o, eventualmente, di soggetti terzi;
- delle modalità di trattamento;
- degli ambiti di comunicazione.

3.1.4. BENI AZIENDALI E STRUMENTI INFORMATICI

Ogni dipendente è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali ed immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento della propria attività lavorativa. L'utilizzo dei beni aziendali dovrà essere limitato alle sole esigenze di carattere professionale.

Ciascuno di essi è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventi potenzialmente dannosi per la Società.

L'uso della carta intestata di Zucchi è riservato al personale della Società.

Tali principi sono applicabili anche ai collaboratori esterni, nella misura in cui gli stessi possano essere concretamente coinvolti nella salvaguardia del patrimonio aziendale, in quanto sia loro consentito di impiegare attrezzature, risorse o beni della Società.

3.1.5. DILIGENZA E BUONA FEDE

Ogni dipendente di Zucchi è tenuto ad agire con lealtà e buona fede, rispettando gli obblighi previsti dal contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste, contribuendo altresì con idee, proattività e passione, indispensabili per lo sviluppo duraturo dell'impresa.

Ciascuno di essi deve riconoscere ed eseguire quanto previsto dalla Società in tema di tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene del lavoro e di tutela della *privacy*.

Inoltre, si raccomanda ad ogni dipendente di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti (come previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).

3.1.6. RAPPORTO DI LAVORO

Zucchi si impegna a non determinare i livelli salariali di ogni categoria di lavoratori al di sotto dei livelli minimi prescritti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali rappresentative.

Il lavoro straordinario:

- non deve superare il limite massimo stabilito dalla normativa nazionale;
- deve essere retribuito secondo percentuali che non siano inferiori a quelle fissate dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali rappresentative;
- ai dipendenti, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, devono essere concesse quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro, previste dalla normativa, che agevolano la gestione dello stato di maternità, paternità e, in generale, della cura dei figli.

3.2. PRINCIPI DI CONDOTTA CON COLLABORATORI E CONSULENTI

3.2.1. INSTAURAZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Zucchi, quale condizione indispensabile per la definizione e per la continuazione del rapporto con i collaboratori ed i consulenti, richiede che questi si obblighino a rispettare le norme contenute nel presente Codice e nel Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001.

La Società procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, non accettando condizionamenti e/o compromessi, diretti a compiere situazioni di favore o di privilegio verso terzi e/o finalizzato all'ottenimento di vantaggi.

3.2.2. CONDOTTA NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Zucchi richiede che collaboratori e consulenti evitino, nell'esecuzione delle prestazioni professionali, qualunque situazione di conflitto d'interesse con la Società e, in caso di conflitto, anche solo potenziale, denunciino immediatamente la situazione al proprio responsabile. Salvo diversa indicazione di quest'ultimo, i collaboratori e i consulenti devono astenersi dall'esecuzione dell'attività in ordine alla quale è sorta la situazione di conflitto d'interesse.

Ogni collaboratore o consulente si deve, nel modo più assoluto, astenersi dal compiere qualunque atto contrario alla legge.

Ogni collaboratore o consulente deve altresì tutelare l'immagine della Società e valorizzarla anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla cura della propria persona, alla civiltà e al rispetto altrui.

I collaboratori e i consulenti sono tenuti ad utilizzare correttamente nonché a salvaguardare l'integrità dei beni eventualmente messi a loro disposizione da parte della Società.

3.3. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I CLIENTI

Zucchi ritiene che i propri clienti rappresentino un patrimonio fondamentale.

I principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità guidano il comportamento della Società nei rapporti con i propri clienti. I componenti degli Organi Sociali di Zucchi, nonché il personale dipendente ed anche i soggetti terzi che operano a favore della Società, sono pertanto tenuti all'osservanza e al rispetto delle disposizioni del presente Codice, delle procedure interne che hanno ad oggetto la gestione delle relazioni con i clienti e di tutte le disposizioni contrattuali definite secondo la normativa vigente.

3.3.1. RAPPORTI CONTRATTUALI CON I CLIENTI

I rapporti contrattuali intercorrenti con i clienti e le comunicazioni a questi indirizzati devono essere fondati su principi di correttezza, onestà, professionalità e trasparenza. Zucchi vieta qualsivoglia condotta illecita volta a frodare i clienti al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società.

3.4. PRINCIPI DI CONDOTTA CON I FORNITORI

Zucchi definisce la propria condotta nei confronti dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi, effettuati dalle apposite funzioni aziendali, basandosi su valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo.

In particolare, le funzioni aziendali interessate devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalla Società relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società per l'assunzione di decisioni e/o per l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

3.4.1. SCELTA DEL FORNITORE

I processi di acquisto definiti dalla Società sono volti alla ricerca del massimo vantaggio in termini qualitativi per Zucchi.

La Società richiede che tutti i suoi fornitori rispettino, per l'intero periodo in cui forniranno beni e/o servizi, le leggi vigenti, i regolamenti emanati dagli Stati e i contenuti del Codice Etico.

I fornitori sono inoltre tenuti a trasmettere ai propri subfornitori il presente Codice Etico.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, tutta la documentazione a supporto delle scelte adottate nei contratti di acquisto di beni e/o fornitura di servizi, è debitamente archiviata.

3.4.2. INTEGRITÀ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Al fine di tutelare i principi di integrità ed indipendenza, la Società deve evitare di indurre un fornitore alla definizione di un contratto per lui sfavorevole lasciandogli intendere la possibilità di una eventuale stipulazione di un successivo contratto più vantaggioso.

La stipula di un contratto con un fornitore deve essere sempre caratterizzata da estrema chiarezza e deve evitare ogni possibile forma di abuso.

3.4.3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Zucchi, nell'ambito delle relazioni con i propri fornitori, si impegna a richiedere agli stessi, ove possibile, garanzia che i beni forniti (e la loro destinazione d'uso) non violino diritti di terzi riguardanti la proprietà intellettuale e industriale.

3.5. PRINCIPI DI CONDOTTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti della Società nei confronti di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, da intendersi nel significato più ampio, tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possono essere definiti tali in base alla legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, includendo quindi i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di pubblico servizio e gli enti privati incaricati di pubblico servizio, nonché i soggetti privati assoggettati a disciplina pubblicistica, sono riservati esclusivamente alle apposite funzioni aziendali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti applicabili. Le stesse direttive si applicano nelle relazioni con le autorità di vigilanza.

Tali rapporti devono essere guidati dal rispetto dei principi di trasparenza, integrità, correttezza e lealtà, evitando tutti quei comportamenti che possano essere volti a influenzare, in modo improprio, le decisioni della controparte o a richiedere trattamenti di favore.

Zucchi si impegna a non erogare contributi a supporto di Enti e/o funzionari pubblici, ad eccezione di contributi permessi dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure vigenti.

Non è ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

È pertanto ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), Zucchi possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi i rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, purché con beni di modico valore.

I dipendenti ed i collaboratori della Società che ricevano offerte di omaggi o di benefici non consentiti sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio superiore e, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza, che valuteranno la conformità dell'offerta ed assumeranno eventuali provvedimenti.

3.6. PRINCIPI DI CONDOTTA CON PARTITI POLITICI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Zucchi si impegna a promuovere il dialogo con le organizzazioni sindacali e a favorire l'adesione dei dipendenti a tali organizzazioni, senza esprimere alcun tipo di preferenza.

La Società non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti, né li sostiene in alcun modo.

3.7. PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI *STAKEHOLDERS*

Zucchi prevede che il trattamento delle informazioni riguardanti gli *stakeholders* sia effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati, attraverso specifiche procedure per la protezione dei dati. In particolare, la Società:

- assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per gradi crescenti di criticità adottando contromisure adeguate in ogni fase di trattamento;
- pretende la sottoscrizione di patti di riservatezza da parte dei soggetti terzi che intervengono nel trattamento.

3.7.1. COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO

La comunicazione di Zucchi verso i propri *stakeholders* è caratterizzata dal rispetto del diritto all'informazione.

È vietata la divulgazione di notizie e/o commenti falsi o tendenziosi.

L'attività di comunicazione, in ogni sua forma:

- è improntata al rispetto delle leggi vigenti, delle regole e delle pratiche di buona condotta professionale;
- è realizzata in modo chiaro, completo e trasparente;
- salvaguarda, tra gli altri, i segreti industriali;
- garantisce trasparenza della fonte.

CAPITOLO 4

SANZIONI

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve essere considerata come parte essenziale dell'obbligo contrattualmente previsto per i dipendenti nei confronti di Zucchi.

La violazione delle norme del presente Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare e saranno punite a norma di legge.

La Società irrognerà le eventuali sanzioni in modo proporzionato alle violazioni e in conformità alle vigenti norme in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro.

In particolare, tali provvedimenti saranno adottati nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e del quadro normativo vigente.

Per quanto riguarda i fornitori, i clienti, i collaboratori ed i consulenti esterni, la violazione delle disposizioni del presente Codice sarà valutata alla stregua di un grave inadempimento contrattuale e potrà legittimare la Società a risolvere il rapporto di collaborazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Codice Etico rappresenta un elemento essenziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo definito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Gli organi di riferimento per l'attuazione del Codice (Organismo di Vigilanza, Risorse Umane) hanno la responsabilità di garantire l'osservanza ed il rispetto del Codice, fornirne la relativa interpretazione e diffonderne i contenuti all'interno e all'esterno della Società.

A tal proposito, qualora un dipendente venga a conoscenza di situazioni che violino i principi espressi dal Codice, deve provvedere ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza inviando una comunicazione scritta presso la sede della Società con l'indicazione "Strettamente personale - riservata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza" e/o o mediante posta elettronica all'indirizzo organismodivigilanza@zucchigroup.it. Queste modalità sono utilizzabili sia dai Destinatari del Codice che da altri *stakeholders* per la segnalazione di eventuali violazioni che, direttamente o indirettamente, vadano a vantaggio di Zucchi o siano compiute nell'interesse della stessa: le segnalazioni pervenute (anche in forma anonima) saranno esaminate tempestivamente e saranno prese le necessarie azioni, garantendo sempre e comunque l'anonimato del segnalante.

Il presente Codice Etico è vigente dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Copia del presente Codice Etico è consegnata a tutti i Destinatari che sono tenuti a firmarla per presa visione, ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico, sul sito internet della Società.